



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 698 DEL 08/09/2022

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON DECORRENZA 01.03.2023, DEL DIPENDENTE DI RUOLO TARDINI ENRICO, CANTONIERE SPECIALIZZATO, CAT. B-B5

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO PENSIONI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Volpini Andrea

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come novellato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento come rideterminato dall'art. 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, con decisione motivata e con un preavviso di sei mesi;

VISTO l'art. 27-ter del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6 luglio 1995 il quale prevede, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili all'ente;

DATO ATTO che l'art. 99 del vigente regolamento organico prevede il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del 40° anno di servizio utile a pensione;

RICHIAMATO l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”*;

VISTO l'art. 15, comma 2, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019, il quale stabilisce che: *“Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;

VISTA la comunicazione del 13.06.2022 prot. n. 22370/2022, depositata agli atti, avente ad oggetto: “Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata”, notificata al dipendente Tardini Enrico in data 13.06.2022, entro il termine di preavviso di sei mesi indicato dal citato art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di preavviso;

PRESO ATTO che il suddetto dipendente ha presentato all'INPS in data 07.06.2022 domanda *on line* di pensione anticipata n. 2066928900107;

ACCERTATO che alla data del 30 novembre 2022, il dipendente Tardini Maurizio, matricola 1152, con la qualifica di "Cantoniere Specializzato", cat. Giuridica B ed economica B5 sarà in possesso dei requisiti contributivi di 42 anni, 10 mesi e 26 giorni di anzianità contributiva rispetto al requisito minimo richiesto di 42 anni e 10 mesi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, ed alla data del 28 febbraio 2023, trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti, avrà un'anzianità contributiva pari ad anni 43, mesi 01 e giorni 26 poiché:

- ha prestato servizio presso questa Amministrazione in qualità di dipendente a tempo determinato per periodi saltuari dal 17.11.1980 al 15.10.1984 con successivo ingresso in ruolo dal 31.12.1984, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 1254 del 29.12.1984, maturando un'anzianità contributiva pari ad anni 40, mesi 03 e giorni 24;

- ha presentato, in data 14.10.1989, domanda di riconsunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e in considerazione di ciò allo stesso, con determinazione ex INPDAP – Ufficio FO/1/1 di Forlì n. FO1 98 11144 del 07.12.1998, sono stati riconosciuti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni 02, mesi 10 e giorni 02;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di risolvere con effetto dal 01.03.2023 il rapporto di lavoro con il dipendente di ruolo Tardini Enrico, matricola 1152 avente la qualifica di "Cantoniere Specializzato" cat. giuridica B ed economica B5, il quale alla data del **28 febbraio 2023, ultimo giorno di servizio**, sarà in possesso dei requisiti contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata con **decorrenza dal 01 marzo**

